

Allegato A)

ACCORDO SINDACALE AI SENSI ART. 47 LEGGE 428/90 PER IL TRASFERIMENTO DI
RAMO D'AZIENDA FARMACIE COMUNALI DI CASTEL SAN PIETRO TERME IN
FAVORE DI S.F.E.R.A SRL (SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE GESTORE, AFM SPA)

TRA

- **Comune di Castel San Pietro Terme**
in appresso il "Cedente"

- **S.F.E.R.A. S.r.l.** (Società Farmacie Emilia Romagna Associate) con sede in Faenza (RA), via
Boaria 46, P.IVA e codice fiscale: 02153830399, Iscrizione R.I. Ravenna: 02153830399, in appresso
il "Cessionario" da una parte

E

Le Organizzazioni Sindacali territoriali provinciali FILCAMS-CGIL Imola rappresentata da Morena
Visani, FISASCAT-CISL Area Metropolitana Bolognese rappresentata da Malgara Cappelli e
Alessandro Grosso, UILTUCS-UIL Bologna rappresentata da Cataldo Giammella e Carlo Sama
dall'altra parte

e tutte cumulativamente denominate anche "Le Parti";

PREMESSO

- che in data 29/9/2000 veniva sottoscritta fra il Comune di Castel San Pietro Terme e AFM S.p.A. il "contratto di servizio con concessione in uso di azienda" in appresso "Contratto" mediante il quale il Concedente affidava ai sensi dell'art. 2112 c.c. alla società AFM S.p.A. il servizio pubblico di gestione delle due farmacie comunali (denominati "Servizi farmaceutici") nonché la concessione di relativi beni mobili costituenti le due farmacie ed il relativo personale ivi impiegato;
- che in data 22/09/2000 è stato sottoscritto un accordo ex art. 47 Legge 428/1990 tra Comune di Castel San Pietro, AFM SPA e OO.SS. a tutela e salvaguardia dell'occupazione;
- che il "Contratto" prevede una durata dal 1/10/2000 al 30/9/2015;
- che, approssimandosi la scadenza il Comune di San Pietro Terme ha stabilito di provvedere alla gestione dei "servizi farmaceutici" attraverso il modello dell'in house providing, attraverso la società S.F.E.R.A. S.r.l.;
- che è volontà delle parti disciplinare il trasferimento ex art. 2112 c.c., nonché le condizioni di impiego (economiche e normative) del personale dipendente addetto al ramo interessato, come sopra definito, in forza al nuovo gestore S.F.E.R.A. S.r.l.;
- che non è stato possibile raggiungere un accordo sindacale anche con il "gestore uscente" del servizio in oggetto AFM s.p.A. - Bologna

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

I dipendenti in forza ed impiegati presso le unità operative di cui sopra, identificati secondo quanto previsto dalle norme di legge, saranno assunti a far data dal 1 ottobre 2015 da S.F.E.R.A. S.r.l ai sensi dell' art. 2112 c.c. alle seguenti condizioni:

- 1) I lavoratori manterranno a tutti i fini di legge e di contratto l'anzianità già maturata in AFM S.p.A, comprensiva dell'eventuale anzianità maturata precedentemente nel Comune di Castel San Pietro nel periodo antecedente la data del 01/10/2000; pertanto, anche in relazione alle tutele in caso di licenziamento illegittimo ai dipendenti trasferiti si applicheranno le norme ex art. 18 legge 300/1970.
- 2) Il CCNL APPLICATO ai dipendenti sarà il CCNL per le Aziende Farmaceutiche Speciali (ASSOFARM) sottoscritto in data 22 luglio 2013 oltre agli accordi aziendali in vigore presso la suddetta Società.
- 3) ai dipendenti trasferiti saranno integralmente applicati gli accordi aziendali di secondo livello esistenti ed in essere presso S.F.E.R.A. S.r.l e in particolare il Contratto integrativo aziendale .
- 4) LIVELLO DI INQUADRAMENTO: ai dipendenti sarà mantenuto il medesimo livello acquisito presso AFM Spa in quanto, pur se precedentemente inquadrati secondo la declaratoria del CCNL Federfarma, esattamente sovrapponibili e coincidenti .
- 5) DATA DI ASSUNZIONE CONVENZIONALE: fatta salva l'anzianità eventualmente già maturata alle dipendenze del Comune di Castel San Pietro nel periodo antecedente la data del 01/10/2000 ovvero antecedente la data di inizio del Contratto di cui in premessa, la data di assunzione convenzionale, valida ai fini della determinazione del livello di inquadramento e delle altre normative di CCNL e di legge, ad esecuzione della decorrenza degli scatti di anzianità disciplinata dal punto successivo, è identificata con la data di 1° assunzione di ciascun dipendente presso AFM S.p.A.
- 6) RETRIBUZIONE FISSA MENSILE: sarà corrisposta la retribuzione corrispondente all'applicazione delle tabelle di CCNL Assofarm, in vigore alla data di trasferimento per il corrispondente livello di ciascun dipendente. Nel caso in cui la retribuzione fissa percepita in forza ad AFM S.p.A. alla data precedente il trasferimento fosse superiore a quella derivante dall'applicazione delle tabelle, la differenza sarà corrisposta mensilmente mediante assegno ad personam (per 14 mensilità) assorbibile esclusivamente da futuri passaggi a livello. La retribuzione individuale così definita sarà indicata a ciascun dipendente tramite comunicazione individuale di trasferimento contenente l'elencazione delle principali modifiche contrattuali. Tali comunicazioni, firmate per accettazione dai lavoratori interessati identificati a norma di legge, saranno successivamente allegate al presente accordo e ne formeranno parte integrante.
- 7) DECORRENZA SCATTI DI ANZIANITA': S.F.E.R.A. S.r.l. proseguirà con la maturazione degli scatti di anzianità senza soluzione di continuità.
- 8) SEDE DI LAVORO: I dipendenti, nel rispetto delle norme di legge, del CCNL e del CIA, potranno essere impiegati presso le farmacie della Società secondo le necessità organizzative di servizio. Resta inteso che i lavoratori oggetto del presente accordo avranno priorità nell'assegnazione del luogo di lavoro nel Comune di Castel San Pietro Terme.
- 9) RATEI DI MENSILITA' AGGIUNTIVE: se non liquidati da AFM S.p.A. al lavoratore, verranno presi in carico da S.F.E.R.A. S.r.l. e liquidate alle normali scadenze.
- 10) RESIDUI FERIE/PERMESSI maturati e non goduti: Se non liquidati da AFM S.p.A saranno trasferiti a S.F.E.R.A. S.r.l. e saranno presi in carico dalla Società cessionaria per il successivo godimento da parte di ciascun dipendente; i residui ferie/permessi in oggetto

saranno utilizzati "prioritariamente" fino a concorrenza rispetto alle ferie di nuova maturazione. Nel caso in cui AFM S.p.A dovesse liquidare i residui ferie ai singoli lavoratori, S.F.E.R.A. S.r.l. si impegna comunque a garantire l'anticipo delle ferie maturande o la concessione di permessi non retribuiti nel limite dei giorni di ferie maturate e non godute dal 1 gennaio 2015 al 30 settembre 2015.

- 11) RESIDUI PER RECUPERI maturati e non goduti: se non liquidati da AFM S.p.A, saranno presi in carico da S.F.E.R.A. S.r.l.
- 12) TFR MATURATO: se non liquidato da AFM S.p.A direttamente al lavoratore, verrà preso in carico da S.F.E.R.A. S.r.l.
- 13) Per quant'altro non espressamente indicato si rimanda al vigente CCNL/ASSOFARM e al C.I.A in vigore a S.F.E.R.A. S.r.l.
- 14) Alla scadenza del contratto fra Comune di Castel San Pietro e Sfera s.r.l. e/o in caso di scioglimento anticipato dello stesso, le Parti riconoscono, oggi per allora, che sarà data applicazione dell'art. 2112, e la relativa procedura ex art. 47 L. 428/90, a beneficio dei lavoratori che saranno impiegati presso le farmacie suddette a carico del nuovo soggetto gestore o dello stesso Comune di Castel San Pietro, in caso di ripristino della gestione diretta delle farmacie. Pertanto, il Comune si impegna anche per il futuro a garantire soluzioni che salvaguardino integralmente quantitativamente e qualitativamente l'occupazione dei lavoratori impiegati nel ramo di azienda

Letto, approvato e sottoscritto in Castel San Pietro Terme il 28 settembre 2015


Comune di Castel San Pietro Terme



S.F.E.R.A. Srl



FILGAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTUCS-UIL

ORGANICO FARMACIA BERTELLA E FARMACIA MATTEOTTI CASTEL SAN PIETRO SETTEMBRE 2015

Allegato B)

N°	Filiale	Matricola	Nominativo	Mansione	Livelli - CCNI per dipendenti da Farmacia privata	Sesso	Data nascita	Data assunzione	Data termine	Tipo
1	INPDAP	1567	CECCOLI DANIELA	Direttrice Farmacia	1°S livello quadro	F	17/03/1956	01/10/2000	30/12/2015*	Full-time
2	INPDAP	1570	ROSSI DARIA	Farmacista collaboratore	1° livello (+12anni)	F	30/10/1960	01/10/2000		Full-time
3	INPS	1568	PADOVANI IRENE	Direttrice Farmacia	1°S livello quadro	F	05/03/1961	01/10/2000		Full-time
4	INPS	1569	MAGNANI MARIA LEA	Farmacista collaboratore	1° livello (+12 anni)	F	03/02/1962	01/10/2000		Full-time
5	INPS	1767	COIRO TONINO	Farmacista collaboratore	1° livello (+12anni)	M	10/05/1964	01/01/2003		Full-time

* cessazione 30/12/2015 per pensionamento (protocollo INPS n. 1300 12/05/2015.0138820)